



## ORDINANZA N. 2 DEL 22 MAGGIO 2019

**OGGETTO: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO E DI PREVENZIONE E PROFILASSI DELLE MALATTIE PARASSITARIE ANNO 2019**

### IL SINDACO

**Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. **17/2 del 03/05/2019**, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all' art. 3, comma 3 lett. f) della Legge 21/11/2000, n. 353, ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal **1° Giugno al 31 Ottobre 2019** il periodo in cui vige **“Lo stato di elevato rischio di incendio boschivo”**.

**Ritenuto** indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio ed a rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali;

**Vista** la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000, n. 353;

**Visto** il D.lgs. 13/07/1994, n.480;

**Vista** la legge 23/12/1978, n. 833;

**Visto** il T.U. approvato con R.D. 27/07/1934, n.1265;

**Vista** la Legge 24/11/1981, n.689;

**Visto** l'art. 50 del D.lgs. 189/08/2000, n.267, delle Leggi sulle Autonomie Locali:

### **ORDINA**

#### **PARTE I**

**Nel periodo dal 15 Maggio al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre 2019** i proprietari ed i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti a fabbricati a qualunque categoria d'uso del suolo, possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di incolti, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e di V.A. competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi gli abbruciamenti.

**Entro il 01 Giugno 2019** i proprietari ed i conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a:

- a. Ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche e lungo tutto il perimetro di proprietà, per una fascia di almeno **3 metri**, ivi comprese le strade comunali e vicinali;
- b. Tutti i proprietari o conduttori di fondi agricoli sono, altresì, tenuti a creare una fascia parafuoco, intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati al ricovero bestiame, di larghezza non inferiore a **10 metri**;
- c. I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno **3 metri** di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
- d. I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie a ciclo annuale, contigui con le aree boscate, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno **5 metri** di larghezza lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e. Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive, prive di qualsiasi materiale secco aventi la larghezza non inferiore a **5 metri** ed i depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio e di altri materiali infiammabili e combustibili, posti al di fuori dai centri abitati, devono rispondere alle norme dei criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti di apposita autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

**I rifornitori** e i depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio e di altri materiali infiammabili posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere dei criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti di apposita autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

**I proprietari** ed i gestori di carburante e depositi di legname e di sughero o materiali infiammabili, entro il **01 Giugno 2019**, hanno l'obbligo di realizzare intorno ai suddetti depositi o rifornitori, idonee fasce di isolamento, larghe almeno **10 metri**, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.

L'ANAS S.P.A., le Provincie, e qualsiasi altro Ente o Agenzia, proprietario o gestore di aree dotati di sistema viario e ferroviario, devono provvedere entro il **01Giugno 2019** al taglio di fieno, cespugli, sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza.

**Entro il 01 Giugno 2019** i proprietari ed i gestori di elettrodotti devono provvedere ad eliminare tutti i possibili contatti di fronde con le linee elettriche nude, attraverso l'adozione di accorgimenti tecnici che consentano, per tutto il periodo di elevato rischio di incendio, di mantenere un'area di sicurezza efficace.

**Entro il 01 Giugno 2019** i proprietari ed i gestori di cabine elettriche, a palo o in muratura, se privi di dispositivi con spinterometro e scaricatore, devono provvedere alla ripulitura o inertizzazione della fascia ad esse circostanti per una larghezza o raggio non inferiore a **5 metri**.

**Entro il 01 Giugno 2019** i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori degli insediamenti turistici-residenziali, di campeggi, di villaggi turistici-alberghieri ed alberghi, ristoranti ed agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e trattenimento (sia gestione pubblica che privata), i gestori ed i conduttori di aree parcheggio attrezzate a servizio di discoteche ed i Condomini e le Comunioni private ubicati in qualunque terreno o zona urbanistica ed a prescindere della classe di uso del suolo in cui l'insediamento è inserito, sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute nel Titolo V delle Prescrizioni Antincendio in allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. **17/2 del 03.05.2019** che detta prescrizioni antincendio per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili.

**Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio, periodo dal primo Giugno al trentuno Ottobre 2019.**

## **PARTE II**

- 1. Entro il 10 Giugno 2019** i proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siti all'interno delle aree urbane, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di pulizia da rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, compresi quelli vetrosi.
- 2. Entro il 10 Giugno 2019** i proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, siti all'interno delle aree urbane, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione, al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali.

**Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio dal dieci Giugno al trentuno Ottobre 2019.**

- Salvo che il fatto costituisce reato, le Violazioni di cui alla PARTE I della presente Ordinanza e di cui alle Prescrizioni Antincendio impartite dalla Regione Sardegna in allegato alla Delibera G.R. n. **17/2 del 03.05.2019**, saranno punite a norma dell'art 25 della Delibera G.R. n. **17/2 del 03.05.2019** in applicazione dell'art. 10 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353 e della LR. Del 27.04.2016 n.8.
- Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui alla Parte II della presente ordinanza saranno punite a norma dell'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, introdotto dall'art. 16 della legge 16.01.2003 n.3 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a Euro **25,00** e non superiore a Euro **500,00**. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari a Euro **50,00**. In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 Novembre 1981 n.689.
- Trascorso il termine imposto per la pulizia delle aree, senza che l'obbligato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore.
- Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di Prevenzione Incendi prescritte con allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. **17/2 del 03.05.2019**.

## **DISPONE**

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Albagiara.

## **AVVERTE**

Che il mancato rispetto delle Ordinanze Sindacali costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento. In alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento.

## **DEMANDA**

Alla competente Polizia Locale, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, per il controllo ed il rispetto della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite, oltre che di tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

## **IL SINDACO**

**DR. ING MARROCU MARCO**